

Contributi - Sistema di versamento a mezzo marche - Tassatività - Difetto di prova del versamento contributivo a mezzo marche apposte con regolarità - Offerta di prova a posteriori dell'esercizio di attività lavorativa - Inammissibilità.

Tribunale di Lecco - 27.10.2008 n. 162 - Dott. Gatto - B.R. (Avv. Sangregorio) - INPS (Avv. Perego).

Ai fini della valida apposizione di marche pensionistiche sulle apposite tessere, la disciplina di cui al R. D. 28.8.24 n. 1422 configurava un sistema atto a documentare in modo tassativo e rigoroso la contribuzione, che non ammetteva equipollenti, salva l'ipotesi di integrazione a posteriori prevista per i casi di smarrimento, divenuta inservibilità o distruzione delle tessere; l'esigenza di rigorosa formalità prescritta da siffatta normativa, strumento di controllo della effettiva regolarità temporale del versamento contributivo, anche in ragione del regime della prescrizione in materia contributiva secondo cui tale tipo di contribuzione non può essere versato dopo il decorso del termine di prescrizione, rende legittimo il diniego all'accredito di periodi contributivi in relazione ai quali risultassero apposte, su libretto non firmato dal datore di lavoro, marche, esse pure non firmate, non pertinente essendo la dedotta prova testimoniale sul pregresso rapporto di lavoro.

FATTO

La causa in oggetto trae origine da ricorso depositato in data 6-3-08, con le richieste di cui in epigrafe; si costituiva ritualmente il convenuto, con le conclusioni di cui in epigrafe; all'udienza del 8-10-08 la causa veniva discussa e decisa nel merito come da dispositivo.

Con la propria domanda la ricorrente chiede una declaratoria di annullamento di revoca dell'Inps di proprio precedente provvedimento di accredito contributivo per periodo dal 21-10-67 al 19-10-68 in relazione ad erogazione di pensione in favore della stessa; deduce la suddetta che l'Inps aveva prima calcolato la pensione ricomprendendovi detto periodo, e l'aveva poi ricalcolata escludendolo, a causa della mancata indicazione del nome del datore di lavoro sul retro della tessera. Deduceva la ricorrente che il fatto in sé era effettivo, ma che detta lacuna era addebitabile esclusivamente alla disciplina vigente all'epoca (fino al 1973) per il pagamento dei contributi, caratterizzata dalla tessera assicurativa da completare, a cura del datore, con le c.d. "marche", acquistate in banca, a copertura settimanale o mensile, e con copertura di 3 o 5 anni lavorativi; tessera che nella fattispecie era stata versata, dalla lavoratrice, con 53 marche settimanali, comprensive di suddetto periodo, svolto come lavoratrice domestica presso tale M. R.; fatto che provverebbe documentalmente la regolarizzazione di detta attività e la relativa contribuzione, e che comunque, chiedeva di provare ulteriormente attraverso testimonianza.

Il convenuto sostiene la correttezza della propria determinazione, sulla base di argomentazioni che si recepiscono, a sostegno della propria motivazione di cui appresso.

DIRITTO

In relazione alla fattispecie in questione la disciplina applicabile è quella, vigente all'epoca dei fatti, di cui al R.D. 28-8-24 n. 1422 (Approvazione del regolamento per la esecuzione del R.D. 30-12-1923 n. 3184, concernente provvedimenti per l'assicurazione obbligatoria...); in base a detta norma, *“il modello delle tessere per l'applicazione delle marche è deliberato dal comitato esecutivo della cassa nazionale per le assicurazioni sociali; le tessere sono stampate a cura e spese della cassa stessa”* (art.39); *“i datori di lavoro debbono fornire della tessera i loro dipendenti...”* (art.40); *“il datore di lavoro prende in consegna e custodisce le tessere per i propri dipendenti e vi applica le marche una dopo l'altra, senza interruzione, annullandole con l'indicazione della data di applicazione, scritta con inchiostro indelebile; la prima e l'ultima delle marche applicate da ciascun datore devono portare anche la firma del gerente della ditta o il timbro di questa...”* (art.42). Si tratta, evidentemente, di un sistema atto a documentare in modo tassativo e rigoroso la contribuzione, che non ammette equipollenti; in particolare, va osservato che l'unica ipotesi di integrazione a posteriori risulta quella prevista per i casi di *“smarrimento, divenuta inservibilità o distruzione”* delle tessere, secondo cui (art.47) è possibile rilasciare, da parte dell'istituto di previdenza, un duplicato, previa prova da parte dell'interessato di detto fatto, e dell'avvenuta contribuzione (*“il valore delle marche che erano apposte sulla tessera”*); ipotesi che evidentemente presuppone comunque un avvenuto versamento contributivo, ed a proposito della quale la Corte di Cassazione è intervenuta ad affermare che *“dopo avere acquistato le marche, il datore di lavoro deve provvedere ad applicarle sulla tessera di ciascun dipendente (art. 42 r.d. 1422-24) - tessera che riceve in consegna e custodisce, in pendenza del rapporto di lavoro - perché ne risulti possibile l'imputazione soggettiva dell'esborso contributivo e, di conseguenza, l'adempimento possa essere riferito ad un rapporto assicurativo determinato”* (Cass. sez. lav. 21-10-92, n. 11492; all. 2 conv.).

Va peraltro rilevato che l'esigenza di rigorosa formalità prescritta dalle legge allora vigente appare posta quale strumento di controllo della effettiva regolarità temporale del versamento contributivo, anche in ragione del principio di prescrizione quinquennale, di cui all'art. 3 c. 9 lett. B della L. 8-8-95 n. 335, secondo cui tale tipo di contribuzione non può essere versato dopo il decorso di cinque anni.

Alla luce di tutto ciò, deve ritenersi inammissibile la prova richiesta nella causa dalla ricorrente, in quanto attinente semplicemente al fatto dell'avvenuta relativa attività lavorativa di essa nel periodo asserito (peraltro, attraverso testimonianza indirette).

Sulla base di tutto ciò, il ricorso deve essere rigettato.

In considerazione della particolarità della fattispecie in diritto, ricorrono giusti motivi per un'equa integrale compensazione delle spese di lite.

(OMISSIS)